



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Politiche del personale della scuola

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. DELLA REGIONE VENETO PER L'A.S. 2007/08

Il giorno 11 giugno 2007 in Venezia, presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale,

TRA

La delegazione di parte pubblica

E

I rappresentanti delle OO.SS. Regionali

VISTO

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le Utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2007/08, sottoscritto il 6 giugno 2007 e di seguito denominato C.C.N.I.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1

Campo di applicazione, finalità, efficacia e durata del contratto

1. Il presente contratto, ad integrazione del C.C.N.I. sottoscritto in data 6 giugno 2007, al quale si rinvia per quanto non previsto, intende individuare i criteri e definire le modalità per la determinazione dei posti e cattedre disponibili a livello regionale per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo e A.T.A. nonché le modalità di effettuazione delle predette operazioni.
2. Il contratto ha validità per l'a.s.2007/08.

Art. 2

Termine di presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria

Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria devono essere prodotte:

- **entro il 25 giugno 2007** dal personale **docente ed educativo**;
- **entro il 2 luglio 2007** dal personale ATA.

TITOLO I

AREA PERSONALE DOCENTE

Art. 3

Personale avente titolo alla proroga

1. Sono disposte d'ufficio le proroghe delle utilizzazioni sui posti di sostegno dei docenti specializzati.
2. Il personale che non intende avvalersi della proroga d'ufficio, dovrà presentare apposita domanda di rinuncia entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria (**25 giugno 2007**).
3. Il personale docente già in servizio per l'a.s. 2006/07 e/o nel quinquennio precedente (dal 2002/2003) presso le scuole annesse agli Educandati Statali "Agli Angeli" di Verona e "S.Benedetto" di Montagnana (PD) è utilizzato a domanda presso le predette scuole con priorità. La priorità deve essere riconosciuta a prescindere dal tipo/ordine di scuola presso cui l'insegnante prestava servizio nel predetto quinquennio.
4. La copertura dei posti che residuano, per tutte le operazioni che seguiranno, non è soggetta ad alcuna condizione,.

Art. 4

Docenti di sostegno destinatari delle utilizzazioni

1. I docenti specializzati per l'insegnamento di sostegno, anche titolari su posto comune, possono chiedere l'utilizzo su posti di sostegno vacanti e/o disponibili nella provincia di titolarità, anche relativi a ordini e gradi di scuola diversi da quello di titolarità purchè provvisti della relativa abilitazione o idoneità.
2. I docenti titolari di posti di sostegno, che non abbiano ottenuto in fase di mobilità l'assegnazione definitiva nella sede provvisoria di immissione in ruolo, pur avendola indicata come prima preferenza, possono chiedere l'utilizzazione sul posto di sostegno, per tale sede, purchè ci sia continuità con il progetto di integrazione scolastica relativo allo stesso alunno e/o gruppo di alunni.

Tali operazioni saranno effettuate prima della stipula dei contratti a tempo determinato di durata annuale su posti di sostegno.

Art. 5

Docenti in servizio IRRE, collocati fuori ruolo, che non hanno prodotto domanda di movimento o domanda ai sensi dell' art. 5 Contratto Mobilità sottoscritto il 15.12.2006

I docenti collocati fuori ruolo, attualmente in servizio presso l'IRRE, soppresso ai sensi dell'art. 1 commi 610 e 611 della legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) che non hanno prodotto, entro i termini, domanda di movimento o domanda ai sensi dell'art. 5 del Contratto Mobilità 2007/08, potranno produrre domanda di utilizzazione, **entro il 25 giugno 2007**, al fine:

- a) di essere utilizzati nella scuola di precedente titolarità;
- b) e/o di essere utilizzati in altre scuole della provincia di titolarità.

Tenuto conto che tale categoria non è stata contemplata dal CCNI sottoscritto il 6.6.2007, gli interessati saranno utilizzati sulle sedi rimaste disponibili dopo la sistemazione del personale appartenente alle categorie, previste da leggi o contratti, di cui all'art. 8 del CCNI.

Il personale che non ha prodotto domanda sarà utilizzato d'ufficio, salvo intervenga diverso accordo o disposizione ministeriale.

Art. 6

Trattamento economico docenti appartenenti a ruoli e classi di concorso in esubero utilizzati su posti di ordine e grado superiore

Il personale docente appartenente a ruoli e classi di concorso con personale in esubero che, sulla base dei titoli posseduti, viene utilizzato su cattedra appartenente a ordine o grado di scuola superiore, ha diritto all'attribuzione del maggior trattamento economico.

In questo caso il dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale competente, in applicazione di uno specifico provvedimento di delega emanato dal Direttore Generale, contestualmente all'adozione del provvedimento di utilizzazione, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo concernente il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.

Art.7

Insegnanti di Religione cattolica

Gli insegnanti di Religione Cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003 n. 186, sono, di norma, **confermati d'ufficio** nella sede di servizio dell'anno scolastico precedente.

I predetti docenti possono chiedere, **entro il 25.6.2007**:

- **l'utilizzazione per diversa sede scolastica** nell'ambito dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari;

- **l'utilizzazione per diverso settore formativo**, sempre nell'ambito dell'insegnamento della Religione Cattolica e della diocesi di titolarità, purchè in possesso della idoneità concorsuale e della idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano.
Analogha domanda può essere prodotta da coloro che non sono riconfermati..

Possono chiedere altresì, entro la medesima data:

- **l'assegnazione provvisoria** per sedi scolastiche situate in una sola diocesi diversa da quella di attuale servizio.

Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria con le quali vengono espresse preferenze per sedi scolastiche ubicate nella **regione Veneto** devono essere indirizzate **al Dirigente dell' Ufficio Scolastico Provinciale** della provincia in cui hanno sede le Istituzione scolastiche richieste e, per conoscenza, al **Dirigente dell' Ufficio Scolastico Provinciale** in cui ha sede l'Istituzione Scolastica di attuale servizio, qualora ubicata in provincia diversa.

Il Dirigente che riceve le domande provvederà, su specifica delega del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, all'emanazione dei relativi provvedimenti, da disporre d'intesa con i competenti Ordinari Diocesani.

Qualora le sedi scolastiche richieste siano ubicate in **regione diversa** da quella di attuale servizio la domanda di assegnazione provvisoria deve essere indirizzata al competente Ufficio Scolastico Regionale.

Alla domanda di assegnazione provvisoria deve essere allegata l'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano della sede richiesta.

Copia della domanda deve essere inoltre trasmessa agli Ordinari Diocesani interessati.

Art. 8

(Criteri per la definizione del quadro delle disponibilità)

1. I Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali competenti per territorio, utilizzando tutti i posti reperiti, predisporranno il quadro delle disponibilità complessive provinciali, distinto per ordine e grado di scuola, che dovrà contenere, oltre ai posti residuati dalle operazioni di movimento, i posti e gli spezzoni derivanti dall'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, nonché tutti i posti disponibili per un anno ivi compresi i posti e gli spezzoni derivanti da concessione di part – time , esoneri, semiesoneri, comandi, incarichi di presidenza ecc. nonché i posti di sostegno aggiuntivi ed autorizzati in deroga.
2. Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale potrà autorizzare, su proposta del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, nei limiti numerici dei **progetti** attivati per l'a.s. 2006/07, l'attuazione, anche in prosecuzione di iniziative progettuali delle scuole, preferibilmente in rete e con forte caratterizzazione didattica, ;

I docenti già utilizzati sui progetti attivati per l'a.s.2006/07 e autorizzati anche per l'a.s. 2007/08, saranno confermati, a domanda, con precedenza assoluta, sui progetti medesimi.

Gli Uffici Scolastici Provinciali informeranno le OO.SS. sul numero e la tipologia dei progetti autorizzati dal Direttore Generale dell'U.S.R..

3. Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale potrà inoltre autorizzare il funzionamento di progetti di rilevanza regionale, entro i limiti della dotazione organica di diritto definita per l'a.s.2007/08 e in numero congruo alla realizzazione di iniziative ritenute prioritarie dal Ministero dell'Istruzione e assunte come proprie dall'U.S.R. in relazione alle esigenze del territorio.

La Direzione Generale informerà le OO.SS. sul numero e la tipologia dei progetti di rilevanza regionale autorizzati.

4. Prima di avviare le operazioni, il quadro complessivo ed analitico della disponibilità iniziale verrà reso noto tramite affissione all'albo dell'U.S.P. e portato a conoscenza delle OO.SS. provinciali firmatarie del presente accordo.
Il quadro delle disponibilità sarà aggiornato e comunicato alle medesime OO.SS. in caso di disponibilità sopravvenute per qualsiasi motivo.
Tali disponibilità sopravvenute non comporteranno il rifacimento delle operazioni già effettuate.

Il calendario di massima delle operazioni di utilizzazione dovrà essere comunicato secondo la tempistica concordata con le OO.SS.

5. Qualora, esaurite le disponibilità di posti di cui all'art. 3, comma 1 del C.C.N.I. sottoscritto il 6.6.2007 permangano ancora docenti da sistemare, questi ultimi potranno essere utilizzati su posti relativi a progetti eventualmente ancora disponibili dopo aver effettuato le conferme. Tuttavia dovranno risultare coperte, al termine delle operazioni, le ore di insegnamento disponibili che, a tal fine, saranno abbinate con criteri di flessibilità a ore di progetto.
6. Nel caso in cui permangano ancora docenti da sistemare i Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali **provvederanno ad utilizzare tali docenti, anche se privi del titolo di specializzazione, su posti di sostegno eventualmente disponibili** tenendo conto del titolo di studio posseduto e previo accantonamento di un numero di posti pari ai docenti non di ruolo specializzati, aspiranti alla stipula di contratti a tempo determinato, inclusi nelle graduatorie permanenti.

Tale utilizzo sarà effettuato dopo le eventuali nuove nomine in ruolo di aspiranti specializzati, inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari e nelle graduatorie permanenti .

Per la scuola secondaria di secondo grado l'utilizzazione su posti di sostegno potrà essere disposta a prescindere dall'area disciplinare corrispondente agli insegnamenti cui dà accesso il titolo di studio del docente da sistemare.



7. Nel caso in cui, dopo le operazioni di utilizzazione su posti di sostegno permangano ancora docenti da utilizzare, gli stessi saranno assegnati a disposizione dell'Istituzione Scolastica indicata per prima nella domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria e di altre due Istituzioni scolastiche viciniori individuate dall'U.S.P.
Nel caso in cui il docente interessato non abbia presentato domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria, sarà interpellato per la scelta della prima Istituzione scolastica di assegnazione.
8. I docenti di scuola secondaria di I e II grado, trasferiti quali soprannumerari, a domanda condizionata, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nella istituzione scolastica di precedente titolarità, hanno titolo ad ottenere l'utilizzazione presso quest'ultima anche su posto intero formato con l'abbinamento di ore appartenenti alla classe di concorso di titolarità e altra classe di concorso per cui siano in possesso della prescritta abilitazione.
9. I docenti che, a seguito di riduzione del numero delle classi conseguente all'applicazione dell'art. 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268, vengono a trovarsi in situazione di soprannumero totale o parziale, saranno utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 8 del C.C.N.I., tranne che gli stessi non chiedano di partecipare alla fase delle utilizzazioni provinciali con domanda da presentare entro il 25 giugno 2007.
10. I posti e le ore disponibili presso gli Educandati concorrono a determinare il quadro complessivo delle disponibilità, sia per quanto riguarda l'utilizzazione dei docenti con priorità sia per quanto riguarda le eventuali successive operazioni.

Art. 9

Assegnazione delle ore di insegnamento nella scuola secondaria di primo grado

Nei confronti dei docenti titolari nella scuola secondaria di primo grado che, in attuazione della normativa vigente, conseguono una riduzione dell'orario obbligatorio d'insegnamento per effetto dell'applicazione degli assetti orari previsti dalla riforma, si applicano le disposizioni e le sequenze operative previste dall'art.6 del C.C.N.I.)

Art. 10

Modalità di svolgimento delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria

Gli Uffici Scolastici Provinciali, dopo aver assegnato la sede definitiva d'ufficio sulla Dotazione Organica Provinciale (D.O.P.), anche in soprannumero, ai docenti di scuola secondaria immessi in ruolo nell'a.s. 2006/07 ed eventualmente rimasti ancora in sede provvisoria dopo i movimenti relativi all'a.s.2007/08, provvederanno a convocare collettivamente per la scelta della sede di utilizzazione solo i docenti ai quali non è stato possibile assegnare una delle sedi richieste nelle

domande.

A tal fine saranno prese in considerazione anche le domande formulate senza l'impiego dei modelli previsti.

Art. 11

Modalità di utilizzo degli Insegnanti Tecnico Pratici in esubero

Ai sensi dell'art. 2 del CCNI, commi 9 e 10, si evidenzia la possibilità di utilizzare gli Insegnanti Tecnico Pratici in esubero, compresi gli ITP e gli assistenti di cattedra transitati nei ruoli dello Stato ai sensi dell'art. 8 della L.124/99, anche per le attività previste in ordini e tipologie di scuole i cui ordinamenti non contemplano tali figure professionali.

A tal fine le scuole interessate all'utilizzo di detto personale devono segnalare tale circostanza all'USP, **entro il 20 luglio 2007**.

Art. 12

Assegnazioni provvisorie nell'area metropolitana di Venezia

Ai sensi dell'art. 7, comma 7, del C.C.N.I. sottoscritto il 6.6.2007 i docenti titolari in scuole del Comune di Venezia, possono richiedere l'assegnazione provvisoria, nell'ambito del comune medesimo, purchè il movimento richiesto sia da centro storico e isole a terraferma e viceversa.

Art. 13

Scambio di cattedre tra coniugi e conviventi

Nell'ambito della fase delle assegnazioni provvisorie è possibile lo scambio di cattedre fra coniugi o conviventi anche tra province diverse purchè la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.

TITOLO II

AREA PERSONALE A.T.A.

Art. 14

Modalità di svolgimento delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria

Gli Uffici Scolastici Provinciali provvederanno a convocare collettivamente per la scelta della sede di utilizzazione solo il personale A.T.A. al quale non è stato possibile assegnare una delle sedi richieste nelle domande.

A tal fine saranno prese in considerazione anche le domande formulate senza l'impiego dei modelli previsti.

Art. 15

Personale ATA utilizzato all'IRRE, che non ha prodotto domanda di movimento o domanda ai sensi art. 5 CCNI mobilità 2007/07

Il personale ATA collocato fuori ruolo, attualmente utilizzato all'IRRE, che non ha prodotto domanda di movimento o domanda ai sensi art. 5 CCNI mobilità 2007/08 potrà produrre entro il **2 luglio 2007** domanda per essere utilizzato presso l'istituzione scolastica di precedente titolarità e/o presso istituzioni scolastiche della provincia di precedente titolarità.

Tenuto conto che tale categoria non è stata contemplata dal CCNI sottoscritto il 6.6.2006, gli interessati saranno utilizzati sulle sedi rimaste disponibili dopo la sistemazione del personale appartenente alle categorie, previste da leggi o contratti, di cui all'art. 19 del CCNI.
Il personale che non ha prodotto domanda sarà utilizzato d'ufficio, salvo intervenga diverso accordo o disposizione ministeriale.

Art. 16

Assegnazioni provvisorie nell'area metropolitana di Venezia

Ai sensi dell' art. 18, comma 5, del C.C.N.I. sottoscritto il 6.6.2007 il personale A.T.A. titolare in scuole del Comune di Venezia, può richiedere l'assegnazione provvisoria, nell'ambito del comune medesimo, purchè il movimento richiesto sia da centro storico e isole a terraferma e viceversa.

Art. 17

Criteri di determinazione delle disponibilità

1. Il quadro complessivo delle disponibilità provinciali su cui effettuare le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria è costituito da tutti i posti vacanti e disponibili accertati in applicazione della normativa vigente , compresi i posti disponibili per concessione del part-time, purchè si formino posti interi nella stessa Istituzione Scolastica, e i posti disponibili per assenze fino al 31 agosto.
2. Qualora le unità di personale A.T.A. da utilizzare siano superiori alle disponibilità individuate al comma 1, il quadro complessivo potrà comprendere anche le seguenti disponibilità fermo restando che, al termine delle operazioni, non dovranno risultare scoperti posti utili per il conferimento di contratti a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche:
 - a) utilizzazione degli assistenti tecnici in istituzioni scolastiche di grado, ordine o tipo diverso dalla scuola di titolarità, in relazione alle esigenze di funzionamento di laboratori didattici e alle esigenze di diffusione di tecnologie multimediali;

- b) esigenze connesse ai posti resisi di fatto disponibili a seguito di utilizzazione di personale A.T.A. presso l'Ufficio Scolastico Regionale o presso gli Uffici Scolastici Provinciali, in applicazione dell'art. 12, comma 2, lettera f) del C.C.N.I.

Art. 18

Personale ATA utilizzato presso gli Uffici dell'Amministrazione periferica

Il personale utilizzato presso gli Uffici dell'Amministrazione periferica conserva tutte le prerogative giuridiche proprie del ruolo di appartenenza.

Art. 19

Criteri di determinazione delle disponibilità per il profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

1. Qualora le unità di D.S.G.A. siano superiori alle disponibilità individuate in base all'art. 13, comma 1, del CCNI, si procederà alla loro utilizzazione come segue:
 - a) copertura di tutte le sedi disponibili nell'ambito della provincia di titolarità;
 - b) sostituzione nelle Istituzioni Scolastiche relativamente ad assenze che si protraggono presumibilmente fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche;
 - c) copertura dei posti di cui al precedente art. 17, comma 2, lettera b)

Quale criterio per le operazioni di cui sopra viene data priorità all'istituto della conferma nella scuola o nel servizio svolto nell'anno scolastico in corso.

2. Tale personale potrà essere utilizzato, a domanda, anche in altra provincia su posti vacanti o disponibili nelle istituzioni scolastiche.

Art. 20

Scambio di posti tra coniugi e conviventi

Nell'ambito della fase delle assegnazioni provvisorie è possibile lo scambio di posti fra coniugi o conviventi anche tra province diverse purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.

Art.21

Criteri e modalità per la sostituzione del D.S.G.A. su posti vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico

Le operazioni di sostituzione dei D.S.G.A. su posti vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico, dopo aver ultimato le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria, saranno effettuate

secondo le medesime disposizioni già fissate per l'a.s. 2006/07 che, ad ogni buon fine, si riportano:

1. Utilizzo graduatorie permanenti per ex responsabile amministrativo (comma 3, art. 55 CCNL 24.7.2003);
2. Conferimento incarico a responsabile amministrativo della stessa istituzione scolastica;
3. conferimento incarico a responsabile amministrativo di altra istituzione scolastica;
4. conferimento incarico, ai sensi dell'art.47 del CCNL del 24.7.2003, ad assistente amministrativo della stessa istituzione scolastica;
5. conferimento incarico ad assistente amministrativo di altra istituzione scolastica che si è reso disponibile, con domanda da produrre al competente CSA secondo i termini che saranno dallo stesso comunicati.

I Dirigenti degli USP graderanno gli assistenti amministrativi di altra istituzione scolastica che si sono resi disponibili secondo i seguenti criteri:

- **1° fascia** : personale in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di area D indicati nella tabella B allegata al CCNL del 24.7.2003 e con esperienza maturata a qualunque titolo nei profili di DSGA e/o Responsabile Amministrativo. All'interno della fascia gli aspiranti saranno graduati attribuendo 1 punto per ogni mese di esperienza maturata nei predetti profili. A parità di punteggio sarà data la precedenza al personale con maggiore anzianità di servizio di ruolo maturata nel profilo di appartenenza. In caso di ulteriore parità sarà data precedenza alla maggiore età.
- **2° fascia** : personale in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di Area D indicati nella tabella B allegata al CCNL del 24.7.2003 che non ha maturato esperienza nei profili di DSGA e/o Responsabile Amministrativo. All'intero della fascia gli aspiranti saranno graduati in base all'anzianità di servizio maturata nel profilo di appartenenza. In caso di parità sarà data la precedenza alla maggiore età.
- **3° fascia** : personale non in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di Area D indicati nella Tabella B allegata al CCNL del 24.7.2003 ma che ha maturato esperienza nei profili di DSGA e/o Responsabile Amministrativo. All'interno della fascia gli aspiranti saranno graduati attribuendo 1 punto per ogni mese di esperienza maturata nei predetti profili. A parità di punteggio sarà data la precedenza al personale con maggiore anzianità di servizio di ruolo maturata nel profilo di appartenenza. In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza alla maggiore età.
- **4° fascia** : personale non in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di Area D indicati nella tabella B allegata al CCNL del 24.7.2003 e che non ha maturato esperienza nei profili di DSGA e/o Responsabile Amministrativo. All'interno della fascia gli aspiranti saranno graduati in base all'anzianità di servizio di ruolo maturata nel profilo di appartenenza. In caso di parità sarà data la precedenza alla maggiore età.
Sarà escluso dagli elenchi l'assistente amministrativo che nell'a.s. 2007/08 rifiuta analogo incarico nella propria scuola.



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Politiche del personale della scuola

Nel caso di ulteriori disponibilità residue la loro copertura potrà avvenire secondo la seguente sequenza operativa:

1. utilizzo, per una sola altra provincia, degli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti per ex responsabili amministrativi che non siano già stati interpellati per conferimento di supplenza annuale nella propria provincia;
2. utilizzo, per una sola altra provincia, dei responsabili amministrativi;
3. utilizzo degli assistenti amministrativi, per una sola altra provincia, già inclusi nell'elenco compilato dal CSA;
4. utilizzo della graduatoria del concorso per esami e titoli a posti di coordinatore amministrativo indetto con D.M. 14.12.92, limitatamente alla propria provincia.

Per tutte le operazioni previste dal presente articolo le domande, da parte del personale interessato, vanno presentate ai competenti Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali entro il termine del **31 luglio 2007**.

Per quanto non previsto dal presente articolo unico si fa rinvio alle disposizioni contenute nel CCNI sottoscritto il 6.6.2007

Art. 22
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Contratto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel C.C.N.I. sottoscritto il 6 giugno 2007 che, a sua volta, fa rinvio al CCNI sottoscritto il 6 giugno 2006.

Per la parte pubblica:

F.to Dott. ssa Carmela Palumbo _____
F.to Dott. ssa Rita Marcomini _____

Per le OO.SS. Regionali

FLC -C.G.I.L. F.to Antonio Giacobbi _____
C.I.S.L. Scuola F.to Nereo Marcon _____
U.I.L. Scuola F.to Roberto Checcacci _____
S.N.A.L.S. /CONF.S.A.L. F.to Leopoldino Lago _____
FEDERAZIONE GILDA- UNAMS – Bortolotto Francesco _____